



Class. 1.6.3

Prot. n. 157082/21  
del 28.09.2021**CHIARIMENTO N. 10**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 12 MESI, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E LE AATTSS DI BERGAMO, DELL'INSUBRIA, DELLA MONTAGNA, DELLA VAL PADANA E DI PAVIA.**

Sono pervenute richieste di informazioni complementari, formulate da società interessate alla procedura di cui all'oggetto, volte a chiedere:

1. di confermare che il coefficiente moltiplicatore, come indicato nel file excel allegato alla documentazione di Gara, debba essere compreso o uguale tra 2,03 e 2,25 e che detto moltiplicatore debba essere espresso con massimo due cifre decimali;
2. di conoscere il valore unitario di detto ticket e le modalità di riconoscimento (ad esempio part time, full time, n. di ore minime per la maturazione del diritto al ticket);
3. per quanto attiene l'aspetto relativo ad un possibile rinnovo contrattuale all'art. 6 del Capitolato e dal chiarimento n. 8, evidenziamo l'illegittimità della disposizione secondo la quale eventuali rinnovi del CCNL, non devono essere rifatturati all'ente e verranno sopportati dall'aggiudicatario. Invero, si ricorda che la somministrazione di lavoro viene inserita tra contratti ad alta intensità di manodopera ex art. 50 D Lgs 50.2016. Per quest'ultimi la giurisprudenza (Consiglio di Stato, 24.09.2019 n. 6355 - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5887) è pacifica nel ritenere che il prezzo posto a base di gara non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione del servizio [...] pena intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese. Nondimeno, anche le Linee Guida espresse dall'ANAC con delibera n. 20 gennaio 2016, al punto 11, evidenziano come "le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione". La modifica del costo del lavoro e l'impossibilità di applicare i nuovi contratti collettivi rende la base d'asta non più congrua e pertanto vi è una sopravvenuta illegittimità della stessa. In sintesi, si può ritenere che la stipula del nuovo contratto collettivo, nel caso di contratti ad altissima intensità di manodopera, renda non più congrua la base d'asta all'origine delle offerte presentate;
4. di confermare che le condizioni economiche contrattuali che resteranno invariate possono essere riconducibili solo al moltiplicatore offerto che continuerà ad essere applicato ai nuovi elementi retributivi, previa fornitura del quadro economico sostitutivo, come previsto dal secondo comma dell'art. 6 del Capitolato.
5. di confermare che, sulle ore di lavoro straordinario, il divieto di fatturare all'aggiudicatario prestazioni di lavoro straordinario come previsto dall'art. 15 Capitolato costituisca un refuso e che, pertanto, verranno fatturate a parte. Ciò in quanto l'art. 33, co. 2, del D. Lgs. N. 81/2015 sancisce espressamente l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

UOC Programmazione e Gestione Gare  
Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)  
Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2380

e-mail: [gare@ats-milano.it](mailto:gare@ats-milano.it) – PEC: [approvvigionamenti@pec.ats-milano.it](mailto:approvvigionamenti@pec.ats-milano.it)  
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore in favore dei lavoratori. Ad ulteriore conferma di quanto sopra si aggiunga che le ore di prestazioni lavorative straordinarie per definizione non possono essere preventivate e nel costo possono essere inseriti solo elementi predeterminabili. In caso di applicazione dell'istituto del riposo compensativo, si chiede cortese conferma che in caso di aggiudicazione si esaminerà congiuntamente la relativa applicazione sulla base della normativa, del CCNL e degli accordi di Il livello.

In merito ai quesiti sopra posti, si precisa quanto segue:

1. si conferma quando indicato ai chiarimenti n. 1, punto 1 e n. 8, punto 2;
2. si conferma, come indicato all'articolo 8, punto f del Capitolato Speciale d'Appalto, che il valore del ticket ad oggi è di € 7,00. Le ore minime per la maturazione del ticket sono almeno 6 ore lavorative;
3. a rettifica di quanto indicato al chiarimento n. 8, punto 5, che si intende ritirato, questa Amministrazione intende accettare che le tariffe lorde orarie di base possano essere rivedute a seguito del rinnovo del CCNL;
4. come indicato al precedente punto 3;
5. si comunica che l'articolo 15 deve essere interpretato insieme al disposto di cui all'articolo 8 lettera j) del Capitolato Speciale d'Appalto, che prevede che gli straordinari vengano espressamente approvati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e che le ore così autorizzate siano soggette a riposo compensativo. Ne deriva quindi che non esisteranno straordinari che non verranno autorizzati e compensati. Di conseguenza, l'articolo 15 ne prevede il divieto di fatturazione, poiché se compensati saranno già fatturati con la prestazione principale.

Il presente chiarimento costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura.

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare  
Avv. Francesco Ozzo

I Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo  
Funzionari istruttori: Monica Chierici